


Il ruolo dei Parlamenti nazionali nell'ordinamento dell'UE

Introduzione

*Due punti di vista sul ruolo dei Parlamenti nazionali
nel processo di integrazione europeo*

1. La concezione internazionalistica dell'UE

L'UE è una associazione di Stati sovrani



L'esercizio dei poteri dell'UE non è fondato su procedimenti interni di legittimazione; esso è fondato su processi di legittimazione esterna, in particolare sul consenso prestato dai Parlamenti nazionali, espressione della sovranità popolare, al processo di integrazione europeo



Il Consiglio europeo e il Consiglio, non già il Parlamento europeo, sarebbero le sedi della legittimazione democratica dell'UE

2. La concezione «federalista» dell'UE

**L'UE è un ente sovranazionale,
con un ordinamento autonomo da quello dei suoi Stati**



- l'art. 10 TUE delinea un sistema di legittimazione interna all'UE
- la legittimazione democratica diretta è assicurata dal ruolo del Parlamento europeo
- i Parlamenti nazionali assumono un ruolo di legittimazione indiretta in quanto l'art. 10, par. 2. TUE afferma che «Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini»

N.B. i Parlamenti nazionali possono svolgere un ruolo all'interno del proprio ordinamento di appartenenza supplendo alle carenze del sistema politico dell'UE, attuando un controllo stringente sull'operato dei loro governi nelle istituzioni intergovernative dell'UE, ad esempio nei settori di competenza dell'UE in cui il Parlamento europeo ha un ruolo marginale (es. UEM) o nessun ruolo (es. PESC)

Parte I

*La partecipazione dei Parlamenti nazionali
al processo decisionale dell'UE*

Sommario

- 1. Basi giuridiche**
- 2. Obblighi di informazione a carico delle istituzioni dell'UE**
- 3. Controllo dei Parlamenti nazionali sul rispetto del principio di sussidiarietà**
- 4. Controllo dei Parlamenti nazionali sull'attività svolta dai Governi in seno al Consiglio**
- 5. Cooperazione interparlamentare**
- 6. Cooperazione interparlamentare al di fuori del quadro giuridico dell'UE**

1. Basi giuridiche

- **Art. 12 TUE**
- **Protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea**
- **Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità**

Art. 12 TUE

«I parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione:

- a) venendo informati dalle istituzioni dell'Unione e ricevendo i progetti di atti legislativi dell'Unione
- b) vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà
- c) partecipando, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore, ed essendo associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust
- d) partecipando alle procedure di revisione dei trattati
- e) venendo informati delle domande di adesione all'Unione
- f) partecipando alla cooperazione interparlamentare tra parlamenti nazionali e con il PE in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea»

2. Obblighi di informazione a carico delle istituzioni dell'UE

La Commissione deve trasmettere ai parlamenti nazionali, nel momento in cui li trasmette al PE e al Consiglio:

- Documenti di consultazione redatti dalla Commissione (libri verdi, libri bianchi e comunicazioni)
- Programma legislativo annuale
- Altri strumenti di programmazione legislativa
- Strumenti di strategia politica

- Qualora il Consiglio europeo intenda ricorrere all'art. 48, par. 7, primo o secondo comma, TUE, i parlamenti nazionali sono informati dell'iniziativa del Consiglio europeo almeno sei mesi prima che sia adottata una decisione.
- La Corte dei conti trasmette a titolo informativo la relazione annuale ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Controllo dei Parlamenti nazionali sul rispetto del principio di sussidiarietà

- I progetti di atti legislativi indirizzati al Parlamento europeo e al Consiglio sono trasmessi ai Parlamenti nazionali.
- I Parlamenti nazionali possono inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato in merito alla conformità di un progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista dal Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
- Salvo per motivi di urgenza, un periodo di 8 settimane intercorre tra la data in cui si mette a disposizione dei Parlamenti nazionali, nelle lingue ufficiali dell'Unione, un progetto di atto legislativo e la data in cui questo è iscritto all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa

- Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di 8 settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà.
- Il PE, il Consiglio e la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, la CGUE, la BCE o la BEI, ove il progetto di atto legislativo sia stato presentato da essi, tengono conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali o da ciascuna camera di uno di tali parlamenti.

- Ciascun Parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale. In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un voto.
- Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo rappresentino *almeno un terzo* dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, il progetto deve essere riesaminato. Tale soglia è pari a *un quarto* qualora si tratti di un progetto di atto legislativo presentato sulla base dell'art. 76 TFUE riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (cooperazione amministrativa tra i servizi degli Stati membri competenti per la sicurezza nazionale).
- Al termine di tale riesame, la Commissione o, se del caso, il gruppo di Stati membri, il Parlamento europeo, la CGUE, la BCE o la BEI, se il progetto di atto legislativo è stato presentato da essi, può decidere di mantenere il progetto, di modificarlo o di ritirarlo. Tale decisione deve essere motivata.

- Inoltre, secondo la procedura legislativa ordinaria, qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino *almeno la maggioranza semplice dei voti* attribuiti ai parlamenti nazionali, la proposta è riesaminata. Al termine di tale riesame, la Commissione può decidere di mantenere la proposta, di modificarla o di ritirarla. Qualora scelga di mantenerla, la Commissione spiega, in un parere motivato, perché ritiene la proposta conforme al principio di sussidiarietà. Tale parere motivato e i pareri motivati dei parlamenti nazionali sono sottoposti al legislatore dell'Unione affinché ne tenga conto nella procedura. Se, a maggioranza del 55 % dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo, il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore esame.

4. Controllo dei Parlamenti nazionali sull'attività svolta dai Governi in seno al Consiglio

- Gli ordini del giorno e i risultati delle sessioni del Consiglio, compresi i processi verbali delle sessioni nelle quali il Consiglio delibera su progetti di atti legislativi, sono trasmessi direttamente ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui sono comunicati ai governi degli Stati membri

5. Cooperazione interparlamentare

- Art. 9 Protocollo n. 1: “Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l'organizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione”.

Attuali forme di cooperazione:

- *Joint Parliamentary Meetings*: riunioni tematiche tra i membri del PE e i membri del parlamento dello Stato che detiene la presidenza di turno del Consiglio
- *Joint Committee Meetings*: riunioni congiunte delle commissioni parlamentari del PE e del parlamento dello Stato che detiene la presidenza di turno del Consiglio competenti per settore
- *Interparliamentary Committee Meetings*: riunioni congiunte delle commissioni parlamentari del PE e dei parlamenti nazionali competenti per settori, organizzate su iniziativa della commissione del PE per dibattere di questioni specifiche o di specifiche procedure legislative
- *Interparliamentary Conference for the Common Foreign and Security Policy (CFSP) and the Common Security and Defence Policy (CSDP)*

*Conferenza degli organi parlamentari
specializzati per gli affari dell'Unione (COSAC)
(art. 10 Protocollo n. 1)*

Compiti

- può sottoporre all'attenzione del PE, del Consiglio e della Commissione i contributi che ritiene utili
- promuove lo scambio di informazioni e buone prassi tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, e tra le loro commissioni specializzate
- può organizzare conferenze interparlamentari su temi specifici, in particolare per discutere su argomenti che rientrano nella PESC, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune

Composizione

- Ciascun Parlamento nazionale è rappresentato da un massimo di sei membri dell'organismo o degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei; anche il Parlamento europeo è rappresentato da sei membri
- Sono inoltre invitati tre osservatori dei Parlamenti di ciascun paese candidato all'adesione, a condizione che l'Unione europea abbia ufficialmente avviato con il paese in questione negoziati finalizzati all'adesione e che il Parlamento interessato abbia presentato a titolo ufficiale una richiesta di partecipazione al COSAC

La delegazione del PE al COSAC (art. 131 Regolamento interno del PE)

- Su proposta del Presidente, la Conferenza dei presidenti nomina i membri della delegazione del PE al COSAC e può conferire loro un mandato. La delegazione è guidata da un vicepresidente del PE competente per le relazioni con i parlamenti nazionali e dal presidente della commissione competente per gli affari istituzionali.
- Gli altri membri della delegazione sono scelti in base ai temi discussi nella riunione del COSAC e comprendono, per quanto possibile, rappresentanti delle commissioni competenti per tali temi. Una relazione è presentata dalla delegazione dopo ogni riunione.
- Si tiene debitamente conto dell'equilibrio politico globale all'interno del Parlamento

Delibere

- I contributi del COSAC sono adottati in via generale per consenso delle delegazioni presenti alla riunione, nel caso ciò non fosse possibile i contributi sono adottati con la maggioranza qualificata di almeno 3/4 dei voti espressi che rappresentino almeno la metà di tutti i voti. Ogni delegazione dispone di due voti.
- I contributi non vincolano in alcun modo i Parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.

6. Cooperazione interparlamentare al di fuori del quadro giuridico dell'UE

- **Art. 13 TSCG dell'UEM**

“Come previsto al titolo II del protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato ai trattati dell'Unione europea, il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali delle parti contraenti definiranno insieme l'organizzazione e la promozione di una conferenza dei rappresentanti delle pertinenti commissioni del Parlamento europeo e dei rappresentanti delle pertinenti commissioni dei parlamenti nazionali ai fini della discussione delle politiche di bilancio e di altre questioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente trattato”.



*Conferenza interparlamentare
sulla governance economico e finanziaria*

Parte II

Partecipazione dell'Italia alla definizione degli atti dell'UE

Legge 24 dicembre 2012, n. 234

“Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”

(Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013)

Sommario

- 1. Ruolo del Parlamento**
- 2. Ruolo delle Regioni e delle Province autonome**
- 3. Ruolo degli enti locali**
- 4. Ruolo delle parti sociali e delle categorie produttive**

1. Ruolo del Parlamento

- I progetti di atti dell'UE, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione
- il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente i competenti organi parlamentari sulle proposte e sulle materie che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio
- il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere, illustrando la posizione che intende assumere e, su loro richiesta, riferisce ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio
- il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce ogni 6 mesi alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in ambito UE e informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, entro 15 giorni dallo svolgimento delle stesse

Riserva di esame parlamentare

- Ciascuna Camera, qualora abbia iniziato l'esame di progetti o di atti dell'UE può chiedere al Governo, informandone contestualmente l'altra Camera, di apporre in sede di Consiglio dell'UE la **riserva di esame parlamentare sul progetto o atto in corso di esame**. In tal caso il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di 30 giorni.
- In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti dell'UE il Governo può apporre, in sede di Consiglio dell'UE, una **riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso**. In tal caso il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione, affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari. Decorso il termine di 30 giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'UE.

Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà

- Il Governo, tramite il Ministro per le politiche europee, fornisce, entro 3 settimane dall'inizio dell'esame di un progetto di atto legislativo dell'UE, un'adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alla proposta, nonché sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito
- Tale informazione, curata dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia, può essere fornita in forma scritta e dovrà, in particolare, avere ad oggetto:
 - a) una valutazione complessiva del progetto con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengano necessarie o opportune modifiche
 - b) l'impatto sull'ordinamento interno, anche in riferimento agli effetti dell'intervento europeo sulle realtà regionali e territoriali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese
 - c) una tavola di concordanza tra la proposta di atto legislativo dell'UE e le^[L]corrispondenti disposizioni del diritto interno_[SEP]

- Ciascuna Camera può esprimere, secondo le modalità previste nel rispettivo Regolamento, un parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'UE ovvero delle proposte di atti basate sull'art. 352 TFEU
- Il parere motivato che ciascuna Camera invia ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea è trasmesso contestualmente anche al Governo.
- Le Camere possono consultare, secondo le modalità previste nei rispettivi Regolamenti, i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome, prima di adottare il parere motivato.

Ricorso alla CGUE

- Il Governo presenta senza ritardo alla Corte di giustizia dell'UE i ricorsi deliberati dal Senato della Repubblica o dalla Camera dei deputati avverso un atto legislativo dell'UE per violazione del principio di sussidiarietà. La Camera che ha deliberato il ricorso sta in giudizio per mezzo di chi ne ha la rappresentanza.

Meccanismo del freno di emergenza

- Nei casi di proposte legislative presentate ai sensi degli articoli 48, 2° co. (atti in materia di sicurezza sociale che ledono aspetti importanti del suo sistema di sicurezza sociale), 82, par. 3 (atti tesi a facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale che incida su aspetti fondamentali del ordinamento giuridico penale nazionale), e 83, par. 3 (norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale e atti di ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale che incidono su aspetti fondamentali del ordinamento giuridico penale nazionale), TFUE, colui che rappresenta l'Italia nel Consiglio dell'UE è tenuto a chiedere che la proposta stessa sia sottoposta al Consiglio europeo, ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso.

- Negli ambiti di cui sopra, il Governo trasmette tempestivamente alle Camere le proposte presentate legislative dell'UE. Decorso il termine di 30 giorni dalla predetta trasmissione, il Governo può esprimere un voto favorevole sulle proposte anche in mancanza della pronuncia parlamentare.
- Nei casi di **decisioni in ambito PESC in cui il Consiglio vota a maggioranza qualificata** (art. 31, par. 2, TUE), colui che rappresenta l'Italia nel Consiglio è tenuto ad opporsi ad una decisione per specificati e vitali motivi di politica nazionale ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo motivato in tal senso.

Partecipazione delle Camere alle procedure semplificate di modifica dei Trattati

- Il Governo informa tempestivamente le Camere sulle iniziative assunte dalle competenti istituzioni dell'UE nell'ambito della procedura di revisione semplificata.
- Nel caso di cui all'art. 42, par. 2, TUE [**definizione di una politica di difesa comune dell'UE**], l'adozione della decisione prevista dal medesimo articolo è fatta con legge.
- Nei casi in cui l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio è subordinata dal TUE e dal TFUE alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, la decisione si considera approvata in caso di deliberazione positiva di entrambe le Camere.

- Nel caso di cui all'art. 48, par. 6, TUE [**progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della Parte terza del TFUE relative alle politiche e azioni interne dell'UE**], l'approvazione è data con legge.
- Nei casi di cui all'art. 48, par. 7, TUE [**clausola passarella sul sistema di voto in Consiglio**] e all'art. 81, par. 3, TFUE [**decisioni del Consiglio che determinano gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali**], la deliberazione delle Camere è resa entro il termine di sei mesi dalla trasmissione dell'atto dell'UE alle Camere da parte delle competenti istituzioni dell'UE. In caso di deliberazione negativa di entrambe le Camere, esse ne danno immediata comunicazione a tali istituzioni, informando contestualmente il Governo.
- La decisione sulle risorse proprie, di cui all'art. 311, par. 3, TFUE è approvata con legge.

2. Ruolo delle Regioni e delle Province autonome

- I progetti e gli atti dell'UE sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte e ai consigli regionali e delle province autonome.
- In relazione a progetti di atti legislativi dell'Unione europea che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee assicura alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome un'informazione qualificata e tempestiva.
- Ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti dell'UE, le regioni e le province autonome, **nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni**, entro 30 giorni dalla data del ricevimento degli atti al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

Ruolo della Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome di Trento e Bolzano

- Qualora un progetto di atto normativo dell'UE riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento di una intesa, entro il termine di 30 giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

... Riserva di esame

- Nei casi di progetti di atti normativi dell'UE riguardanti una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una **riserva di esame in sede di Consiglio**. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di aver apposto una riserva di esame in sede di Consiglio. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'UE.

3. Ruolo degli enti locali

- Qualora i progetti e gli atti dell'UE riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, all'ANCI, all'UPI e all'UNCCEM. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, **possono trasmettere osservazioni** al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei e alle Camere e **possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.**

- Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee convoca ai gruppi di lavoro istituiti dal Comitato tecnico di valutazione esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
- Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti.

4. Ruolo delle parti sociali e delle categorie produttive

- Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei deve **assicurare il più ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive** nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'UE. A questo scopo il Comitato tecnico di valutazione nonché le amministrazioni interessate possono svolgere, anche mediante il ricorso a strumenti telematici, consultazioni delle parti sociali e delle categorie produttive.
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti dell'UE riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. **Il CNEL può far pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni.**
- Al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite **sessioni di studio** ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.